





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Individuazione delle aree nelle quali è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna (art. 39, c. 3, della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4)**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Politiche giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

1. di stabilire che costituisce area di esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, di cui all'art. 39 della l.r. 4/1996, l'intero territorio regionale delle Marche, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione e la sicurezza, l'uso di corda, piccozza e ramponi;
2. di individuare inoltre quali aree di attività di competenza della professione dell'accompagnatore di media montagna:
  - a) le aree e terreni situati al di sopra degli 800 metri di altitudine sul livello del mare;
  - b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 800 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la scala recepita dall'art. 6 della L.R. 18/01/2010 n. 2;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n.6/1989;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**A. Normativa di riferimento**

- Legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina";
- Legge 8 marzo 198, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina";
- L.R. 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero";
- L.R. 18/01/2010 n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche";
- DGR 594/2014 concernente "Approvazione del profilo professionale di "Accompagnatore di media montagna" e del relativo standard formativo ai sensi della Legge 06/89, art. 21 e L.R. 4/96, art. 39"

**B. Motivazione**

- La legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" all'art. 21 dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna che svolgono, *"in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso"*.
- La stessa legge n. 6/89 all'art. 22 dispone che nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine.
- La Regione Marche ha disciplinato l'esercizio della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, in attuazione della citata legge 2 gennaio 1989 n. 6, con la l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 *"Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero"*,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- In particolare, la figura dell'**accompagnatore di media montagna**, prevista, come detto, dalla normativa nazionale (legge 6/1989 art. 21) è stata introdotta nell'ordinamento regionale con la l.r. 23 gennaio 1996, n. 4, artt. 39 e 39 bis.
- Il comma 1 del predetto art. 39 definisce la figura professionale stabilendo che la professione di **accompagnatore di media montagna** viene esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica ed all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale. Si deve considerare, quindi, che tale attività esula dal campo delle professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4 che consente lo svolgimento di qualsiasi professione volta alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, in assenza di uno specifico albo professionale.
- Inoltre, la Giunta Regionale delle Marche, con DGR 594/2014, ha approvato il profilo professionale di "Accompagnatore di Media Montagna", ai sensi della Legge 6/'89 art 21 e della L.R. 4/96, art. 39, specificando, secondo quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 1, comma 2, della legge 6/1989, l'attività riservata a tale figura ed il relativo standard formativo che prevede il possesso di cognizioni e competenze tecniche specifiche per illustrare le caratteristiche dell'ambiente montano percorso, la cultura e la storia alpina, la zoologia, la botanica, la topografia, la geomorfologia, la meteorologia, oltre alle tecniche di escursionismo, orientamento, gestione delle emergenze, procedure di primo soccorso, previsione o prevenzione dei pericoli tipici di particolari contesti (ad es., ambienti montani; particolari condizioni atmosferiche; etc.).
- Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività professionale, si deve tener conto che il comma 3 dell'art. 39 della l.r. n. 4/1996 dispone che la Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna. In tal senso, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 gennaio 1989 n. 6, occorre considerare che l'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge 6/89, con esclusione, come sopra evidenziato, delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
- In merito alla individuazione dei criteri per definire le zone di esercizio dell'attività dell'accompagnatore di media montagna è stato sentito il Collegio regionale delle guide alpine delle Marche che, con nota del 20/10/2015 acquisita al numero di prot. 0734848, poi integrata con nota del 22 gennaio 2018 prot. 0080490, ha proposto:
  - a. di individuare quale area di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna l'intero territorio regionale delle Marche, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, di cui all'elenco em 1\_rev 0\_07/04/2017 approvato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane e depositato presso il Ministero per lo Sport;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b. di stabilire, ai fini della salvaguardia delle condizioni di tutela della sicurezza nello svolgimento di attività escursionistiche, quali aree di attività di competenza della professione dell'accompagnatore di media montagna: 1) le aree e terreni situati al di sopra dei 800 metri di altitudine sul livello del mare; 2) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 800 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la scala recepita dall'art. 6 della L.R. 18/01/2010 n. 2;

- Il Collegio delle Guide Alpine ha precisato, in particolare, che la necessità di delimitare la quota di carattere generale degli 800 metri, tiene conto del fatto che le caratteristiche dell'ambiente montano sono quelle di avere percorsi particolarmente acclivi, impervi e con situazioni meteorologiche mutevoli anche in breve tempo.

La montagna rappresenta un ambiente incerto, vulnerabile all'incolumità delle persone, insicuro e pieno di pericoli, per cui la guida che accompagna, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, deve avere un grado di competenza tale da saper operare in ogni situazione di pericolo. Il rischio in montagna, come è noto, si evolve e si manifesta in maniera diversificata e repentina per cui i pericoli e i rischi debbono essere gestiti con prontezza, mediante l'adozione di misure di prevenzione, protezione e soccorso adeguate. Anche un ambiente poco o affatto innevato, può veder insorgere improvvisamente un pericolo valanghe in presenza di vento o innalzamento termico, così come può verificarsi un immediato abbassamento delle nuvole tale da determinare la formazione di una fitta nebbia che non consente di avere punti di riferimento del tracciato o del sentiero percorso.

E' necessario nell'escursionismo, poi, tenere presente la scala di difficoltà elaborata dal CAI e recepita dalla Regione Marche con la L.R. n. 2 del 2010.

Per quanto sopra esposto, il profilo professionale dell'accompagnatore di media montagna approvato con delibera della Giunta Regionale Marche n. 594 del 19/5/2014, prevede una appropriata formazione volta alla conoscenza di tecniche e capacità non richieste per l'esercizio delle altre professioni che operano nel turismo, quali:

- applicazione dei criteri di pianificazione degli itinerari
- tecniche di ricerca
- valutazione delle condizioni fisiche della persona accompagnata
- elementi di meteorologia
- elementi di nivologia
- tecniche di progressione in salita ed in discesa
- uso di attrezzatura e supporti tecnici
- biomeccanica
- pericoli e rischi legati al contesto territoriale ed alla particolare tipologia di utenza
- gestione dell'emergenza con interazione degli organismi di soccorso sanitario e di polizia (elisoccorso, SAR, WWF, Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia)
- tecniche di primo soccorso in caso di traumi, malori, punture di insetti e morsi di animali.

Tutto ciò a significare che il pericolo ad una certa quota, sia per le mutevoli condizioni atmosferiche, sia per la difficoltà di gestione di caso di emergenza o di urgenza, necessita di competenze specifiche non ricomprese negli standard formativi di altre figure professionali ivi comprese figure auto-referenziate non regolamentate in ordini o collegi.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- La proposta avanzata dal Collegio Guide Alpine appare pienamente condivisibile, considerato che nella definizione delle zone di esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna si deve tener conto, in particolare, di modalità e condizioni che assicurino la tutela della sicurezza degli escursionisti e dei praticanti degli sport della montagna. L'accompagnamento, in condizioni di sicurezza, di persone in determinate aree e terreni caratterizzati da una particolare altitudine e da situazioni ambientali estremamente variabili, deve essere assicurato effettivamente da soggetti in possesso di competenze specifiche, quali sono effettivamente quelle degli accompagnatori di media montagna.
- Infatti l'Accompagnatore di media montagna è una figura professionale che per poter esercitare la propria attività:
  - a. deve conseguire una specifica abilitazione tecnica, attraverso un adeguato percorso formativo predeterminato dalla Regione che contempla l'acquisizione di cognizioni e competenze tecniche specifiche secondo lo standard formativo stabilito dalla Regione con la citata DGR 594/2014 di approvazione del relativo profilo professionale;
  - b. deve risultare iscritto nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale, come sopra evidenziato.
- Appare pienamente condivisibile, altresì, nella delimitazione delle aree di competenza dell'accompagnatore di media montagna, la proposta del Collegio Guide Alpine, relativa alla individuazione della quota altimetrica determinata in 800 metri s.l.m., tenuto conto che tale livello di altitudine è, peraltro, ampiamente superiore a quello corrispondente alla definizione di montagna quale rilievo della superficie terrestre che, secondo le convenzioni europee, deve essere almeno pari alla quota altimetrica di 600 metri sul livello del mare.
- Così come, ai fini della salvaguardia delle condizioni di tutela della sicurezza, appare indispensabile stabilire quali aree di attività specifica dell'esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna quelle relative agli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 800 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, recepita con la L.R. n. 2 del 18/01/2010, art. 6.
- Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n.6/1989;
- E' da precisare, poi, che dall'adozione del presente atto non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**C. Proposta**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della delibera avente per oggetto:  
***"Individuazione delle aree nelle quali è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna (art. 39, c. 3, della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4)."***

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Mauro Moretti)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiara, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**  
(Sandro Abelardi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Giovanni Santarelli)**



La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)**

